

TI_GERICHTE 52.1995.461 vom 2. Oktober 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-10-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.461

FR: TI_GERICHTE 52.1995.461 du 2 octobre 1995

IT: TI_GERICHTE 52.1995.461 del 2 ottobre 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.10.1995 52.1995.461 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.10.1995 52.1995.461 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.10.1995 52.1995.461

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.95.00461 DP 191/95 52.95.00462 DP 192/95 leo Lugano 2 ottobre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Gardo Petrini, vicecancelliere statuendo sui ricorsi 24 e 25 luglio 1995 di a) b) _____ contro la decisione 5 luglio 1995 del Consiglio di Stato (no. 3735) che respinge l'impugnativa presentata da _____ avverso la risoluzione 21 giugno 1991 del Municipio di _____ con la quale viene decretata l'inabitabilità di due locali situati nello stabile di sua proprietà sito al mappale no. _____ di _____; viste le risposte: - 10 agosto 1995 del Consiglio di Stato; - 23 agosto 1995 del Municipio di _____ letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con decisione 21 giugno 1991 il Municipio di _____, preso atto del preavviso del medico delegato, ha dichiarato l'inabitabilità di due locali dello stabile sito al mappale no. _____ di _____ (a lato dei vani locati alla famiglia _____) di proprietà _____ e _____, in quanto sprovvisti dei necessari servizi igienici; che avverso la premessa pronuncia _____ é insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento; che, a detta dell'insorgente, il locale servizi igienici dello stabile, essendo l'unico, sarebbe in uso comune per tutti gli inquilini, come risulta dal contratto di locazione stipulato con la famiglia _____; che con risoluzione 5 luglio 1995, l'esecutivo cantonale ha confermato il provvedimento municipale avverso respingendo il ricorso; che, in sostanza, l'autorità di prime cure ha ritenuto che un solo locale servizi igienici non fosse sufficiente, né tantomeno adeguato, "ai moderni criteri di abitazione (primaria) e di igiene, per una famiglia di 6 persone (coniugi _____ con 4 figli piccoli) e per i locatari dei due locali in oggetto"; che contro la premessa risoluzione governativa _____ e _____, inquilino di uno dei locali oggetto del censurato provvedimento, sono insorti con atti separati davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento; che il ricorrente _____ fa notare anzitutto come il medico delegato nel proprio preavviso abbia subordinato l'abitabilità del monolocale alla condizione che la famiglia _____ desse il proprio consenso all'utilizzazione in comune del locale toilette. Afferma che solo uno dei due locali oggetto del provvedimento é stato dato in locazione mentre l'altro funge da deposito ormai da diversi anni. Rileva infine come il locatario del suddetto vano,

lavorando a _____, lo utilizzi solo saltuariamente più che altro come deposito per suoi effetti personali; che da parte sua il ricorrente _____ conferma l'utilizzazione saltuaria del suo monolocale; che all'accoglimento dei ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato e il Municipio di _____ riconfermandosi nelle rispettive decisioni e postulando la reiezione delle impugnative; considerato, in diritto che i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine giusta l'art. 208 LOC e possono essere decisi sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm) e con un unico giudizio (art. 51 PAmm); che giusta l'art. 15 RISA le case o le parti di case che presentassero gravi difetti dal punto di vista dell'aerazione e dell'illuminazione naturale, o per impianti sanitari inefficienti, insufficienti, o in stato tale da provocare esalazioni o infiltrazioni nocive, o che per qualsiasi altra ragione presentassero un pericolo per la salute pubblica o per quella di chi vi abita, possono essere, su preavviso del medico delegato, dichiarate inabitabili per decisione municipale; che nel giudizio impugnato l'esecutivo cantonale, scostandosi dal preavviso del medico delegato, ha confermato l'inabitabilità dei due locali in contestazione ritenendo che un solo servizio igienico per una famiglia di 6 persone oltre ai locatari dei suddetti vani non fosse adeguato "ai moderni criteri di abitazione (primaria) e di igiene"; che tale assunto non può essere tutelato; che di regola nelle dichiarazioni di inabitabilità il preavviso del medico delegato, benché non vincolante per l'autorità decidente, riveste comunque il più delle volte un ruolo determinante; che, detto in altri termini, dal preavviso del medico ci si dovrebbe scostare solo per fondati e giustificati motivi; che nel caso concreto il medico delegato ha subordinato l'abitabilità del monolocale locato al ricorrente _____ alla condizione che la famiglia _____ si dichiarasse disposta a concedergli l'uso del locale toilette; che tale disponibilità é stata manifestata dalla famiglia _____ che ha pure avuto modo di ribadirla in occasione del sopralluogo esperito il 19 giugno 1995 dall'autorità di prime cure; che, non da ultimo, l'uso in comune del locale servizi igienici fa pure parte delle condizioni del contratto di locazione sottoscritto dalla famiglia _____; che dagli atti risulta altresì che il ricorrente _____ abita sporadicamente il monolocale e il più delle volte solo per pernottarvi, mentre l'altro locale, pure oggetto del provvedimento, non viene locato e funge da vano deposito; che in siffatte evenienze non v'è chi non veda come non si possa ragionevolmente sostenere l'inabitabilità dei due vani in questione solo a motivo del fatto che un unico locale toilette non sarebbe sufficiente per soddisfare le esigenze di tutti gli inquilini dello stabile; che a giudizio di questo tribunale la messa a disposizione nelle summenzionate circostanze di un solo servizio igienico per 7 persone, di cui 4 bambini, benché poco usuale rispetto agli attuali parametri igienico-sanitari, non può ancora essere considerata "inefficiente e/o insufficiente" ai sensi del menzionato art. 15 RISA; che tale posizione risulta altresì indirettamente confermata anche dal medico delegato, il quale nel proprio preavviso non ha sollevato alcuna riserva in relazione al numero degli utenti del locale toilette; che per questi motivi il censurato provvedimento di inabitabilità, in quanto non giustificato, deve essere annullato e le impugnative accolte; che dato l'esito si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia; visti gli art. 15 RISA; 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, PAmm, dichiara e pronuncia: 1. I ricorsi sono accolti. §. Di conseguenza la decisione 5 luglio 1995 del Consiglio di Stato (no. 3735) che conferma l'ordine d'inabitabilità 21 giugno 1991 del Municipio di _____ per i due locali situati nello stabile sito al mappale no. _____ é annullata. 2. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili; 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.